REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dott. Guido Petrigni **Consigliere relatore**

dott. Andrea Liberati **Consigliere**

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23730** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. **54537**, reso per l'esercizio finanziario **2016** da **Franco Pignotti**, in qualità di "consegnatario di beni mobili" del **Comune di Grottammare** (AP);

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 18 febbraio 2025, con l'assistenza del segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott. Guido Petrigni e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri; non comparso l'agente contabile.

FATTO

1. Il presente giudizio concerne il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito della disamina della documentazione depositata dall'agente contabile Franco Pignotti.

Con la relazione d'irregolarità n. 573/2024 il magistrato istruttore,

rilevata l'insussistenza di elementi sufficienti per una proposta di dichiarazione di regolarità del conto e di discarico in favore dell'agente contabile, ha deferito all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 54537, reso da Franco Pignotti, in qualità di consegnatario di beni mobili del Comune di Grottammare (AP).

Il magistrato istruttore ha riferito che il Pignotti ha trasmesso il conto all'Amministrazione in data imprecisata e, dunque, non si ha contezza del rispetto del termine previsto dall'art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; l'Ente lo ha poi depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 18 maggio 2023 (e, quindi, oltre il termine di cui all'art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000).

È stato altresì evidenziato che il Pignotti ha apposto la firma quale consegnatario, ma il conto è privo del visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Non è stato depositato l'atto di nomina dell'agente contabile.

Unitamente al conto è stata depositata la delibera di approvazione n. 10/2023, a firma del Dirigente dell'Area Risorse, dott.ssa Maria Massetti.

Sottolinea, altresì, il magistrato istruttore che il conto risulta privo della relazione dell'Organo di controllo interno, prevista dall'art. 139, comma 2, del c.g.c., e che questa andrà presentata nel corso del giudizio, qualora il conto fosse dichiarato ammissibile.

2. Delineato il quadro normativo di riferimento sull'obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari per "debito di custodia", il magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne gli Enti

locali, l'art. 93 del T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per "*il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti*".

La chiara formulazione letterale fa riferimento, da un lato, alla "gestione"(non solo alla "custodia" o alla "consegna") e, dall'altro lato, ai " beni" degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.

Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari per debito di custodia sono tenuti a rendere il conto giudiziale della loro gestione (Corte dei conti, Sez. Abruzzo, sent. n. 89/2015, Sez. Piemonte, sent. n. 278/2021, Sez. Veneto, sent. n. 37/2014).

Inoltre, la giurisprudenza ha affermato che "non sussiste per i beni immobili degli Enti locali l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti" (Sez. Friuli, sent. n. 17/2014, Sez. Piemonte, sent. n. 86/2016).

3. Esaminato il conto, il magistrato istruttore ha rilevato che lo stesso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24, di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed indica il totale della consistenza, al 1° gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.

Tale conto, tuttavia, non può essere qualificato tecnicamente, ad avviso del magistrato istruttore, come conto giudiziale, considerato che la gestione ivi ricompresa non riguarda, all'evidenza, beni mobili o

materie, per i quali l'agente contabile abbia un "debito di custodia", bensì tutti i beni o, meglio, tutte le voci che costituiscono le immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente.

Infatti, il conto ricomprende:

- automezzi e motomezzi , attrezzature e sistemi informatici, macchine, attrezzature e impianti, arredamenti, in uso presso il Comune di Grottammare (AP).

Nel conto sono indicati 85 beni e per ciascuno di essi viene fornita una breve descrizione e vengono indicati gli estremi dell'inventario (categoria e numero), la consistenza iniziale (in quantità e valore) e la consistenza finale (in quantità e valore).

Ad avviso del magistrato istruttore, dunque, l'atto depositato dall'agente contabile come conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto giudiziale (Corte dei conti, Sez. Piemonte, sent. n. 75/2018, Sez. Liguria, sent. n. 38/2018), essendo privo dei requisiti minimi essenziali per individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi.

4. Il Pignotti non ha depositato memoria difensiva.

5. All'udienza del 18 febbraio 2025, assente il Pignotti, il P.M. ha chiesto che il giudizio di conto sia dichiarato improcedibile.

DIRITTO

1. Il giudizio di conto in esame è improcedibile, perché il conto è stato reso da un "consegnatario per debito di vigilanza ", qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'art. 32 del R.D. n. 827 del

1924, “non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”.

Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, si può qualificare consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili che ha ricevuto in consegna (art. 1).

Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di “custodia” presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il debito di “vigilanza” connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, la conservazione e la somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.

Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare

il regolare "funzionamento" dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di "funzionamento" ma a quella di continuativo "rifornimento", sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.

I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria, sent. n. 39/2020, Sez. Liguria, sent. n. 133/2016).

In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con "debito di custodia" si caratterizza, pertanto, con riferimento a gestioni tipicamente di "magazzino", che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un "debito di materie" o di "oggetti" e di un connesso obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna.

Ciò premesso, nel caso in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste- inventario) fossero in uso agli Uffici e non già custoditi in un deposito per essere distribuiti.

Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.

Alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, nel caso

di specie, gravasse sul consegnatario Franco Pignotti un mero obbligo di "vigilanza" ma non quello di "custodia", venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev'essere dichiarato improcedibile.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c., essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v'è luogo a pronunzia sulle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunziando, dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto in questione, riguardante **Franco Pignotti**, consegnatario in servizio presso il Comune di Grottammare nell'anno **2016.**

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.

Il Giudice estensore	Il Presidente
Guido Petrigni	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 25/02/2025
Per il Direttore della Segreteria Dott. Matteo Quattrini

Il Funzionario amministrativo
dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)